

STATUTO AREA 57 ODV

ART. 1

(Denominazione, carattere e sede)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, l'Ente del Terzo Settore denominato: AREA 57 ODV, da ora in avanti denominata "associazione".

L'Associazione è un'organizzazione libera che nasce dalla volontà dei cittadini, ha carattere volontario, è apartitica, apolitica, si ispira ai principi democratici dettati dalla Costituzione Italiana, ed i suoi Associati sono tenuti ad un comportamento corretto, sia nelle relazioni interne con gli altri componenti che con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto. Tutte le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

In attesa dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dal Codice del Terzo settore e fino al termine di cui all'art. 104, c. 2 del Codice del Terzo settore medesimo, l'Associazione è soggetta a quanto previsto al d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e rimane iscritta all'anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

2. Le disposizioni del presente statuto incompatibili con quanto previsto dal predetto d.lgs. n. 460 del 1997 sono inefficaci fino al termine di cui all'art. 104, c. 2 del Codice del Terzo settore.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, in particolare, l'Associazione:

a) svolge attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di cui all'art. 10, c. 1, lett. a), nn. 3, 5, 9 del d.lgs. n. 460 del 1997. Può svolgere attività direttamente connesse ai settori di attività;

b) continua ad utilizzare la denominazione di Associazione Area 57 Onlus in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. A decorrere dal termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, l'Associazione assume denominazione di cui all'art. 1 del presente statuto;

c) osserva i limiti previsti dall'art. 10, c. 6, lett. c) del d.lgs. n. 460 del 1997 (se prevista retribuzione);

d) in caso di scioglimento prima del termine di cui all'art. 104, c. 2 del Codice del Terzo settore, il patrimonio residuo sarà destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Piombino (LI). Nell'ambito territoriale del Comune di Piombino, il Consiglio Direttivo potrà variare l'indirizzo della sede legale senza la ratifica dell'assemblea, non costituendo modifica dello Statuto, e può istituire sedi secondarie o delegazioni in tutto il territorio nazionale italiano.

L'Associazione è retta dal presente statuto e dalle norme di legge vigenti in materia.

ART. 2

(Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello Statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello Statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità ed attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, attuando le finalità e i principi generali, che qui integralmente si richiamano, contenuti negli artt. 1, 2 e 32 del Codice del Terzo Settore ed avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione esercita le proprie attività nell'ambito di quelle previste dall'art. 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore, in particolare:

lett. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lett. j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'Associazione svolge le proprie attività nel settore della formazione, promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili.

Nel perseguire tali finalità di solidarietà sociale, umana, civile e culturale, l'Associazione intende svolgere le seguenti attività:

- 1) realizzare corsi di formazione mirati ad una maggiore consapevolezza e partecipazione dei cittadini alla vita pubblica locale e nazionale, attraverso la trattazione di vari argomenti tra i quali, ma non vincolanti, la comunicazione, l'uso di internet e delle nuove tecnologie, corsi di computer, di lingue, educazione civica, tutela dell'ambiente e quant'altro necessario ad una maggiore autocoscienza dei diritti e doveri di ogni cittadino italiano;
- 2) sostegno alla comunicazione personale e associativa/aziendale di soggetti pubblici e privati operanti sul territorio sul quale agisce l'associazione tramite l'attività di ufficio stampa e/o promozione;
- 3) realizzare iniziative, anche di carattere nazionale ed internazionale, per la promozione della cultura, dell'arte e della comunicazione al fine di portare sostegno e solidarietà sociale alla comunità nei territori in cui opera l'associazione;
- 4) promuovere iniziative, anche di carattere nazionale ed internazionale, per raccogliere fondi al fine di portare sostegno e solidarietà sociale a chi si trova in situazione di precarietà, povertà, emarginazione, ingiustizia sociale;
- 5) promuovere la sensibilizzazione al rispetto e salvaguardia e valorizzazione dei beni ambientali, paesaggistici, culturali e del territorio e la conoscenza dei paradigmi ambientali e della sostenibilità;
- 6) favorire azioni ed interventi tesi alla crescita sociale sostenibile ed alla gestione e custodia del bene pubblico;
- 7) promuovere iniziative di manutenzione e cura del territorio, anche nell'ambito di progetti pubblici o privati;



Esposito Romano

8) promuovere iniziative volte a combattere le differenze di genere e a sostenere il riconoscimento dei diritti dei settori più deboli della società;

9) stipulare convenzioni e rapporti di collaborazione con amministrazioni pubbliche, enti locali, organismi privati, scuole, università, centri di formazione e di ricerca, cooperative, parti sociali per attività di consulenza, di progettazione e gestione di progetti, di piani di sviluppo agricolo, industriale, dell'artigianato di protezione dell'ambiente e dei servizi, sia in Italia che all'estero su propria iniziativa o in collaborazione con altri Enti ed Istituti pubblici e privati;

10) produrre materiale tipografico ed editoriale (dépliant, brochure, libri, testi, riviste, audiovisivi, eccetera) anche su supporto digitale e su internet, per attività di scambio e promozione culturale sulle tematiche sopra descritte;

11) promuovere, progettare e realizzare attività di carattere, editoriale, informativo, culturale, didattico e formativo e di fornire servizi, avvalendosi principalmente di professionisti, docenti (anche universitari) ed esperti del settore;

12) promuovere, progettare e realizzare attività di edizione, informazione, produzione, studio, studio interdisciplinare, ricerca e quant'altro necessario a diffondere la cultura e l'informazione;

13) organizzare e promuovere manifestazioni culturali a carattere divulgativo atte a raggiungere le finalità istituzionali, anche mediante lo svolgimento di attività radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all'informazione;

14) svolgere un servizio di volontariato finalizzato alla radiodiffusione sonora e televisiva a carattere culturale ed assistenziale, in linea con le finalità delle radio a carattere comunitario;

15) compiere operazioni pubblicitarie o editoriali e comunque correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopradette finalità e partecipare ad altre associazioni con oggetto analogo al proprio;

16) favorire lo sviluppo della conoscenza e della cultura tra gli associati, favorire lo scambio delle reciproche esperienze e idee attraverso lo svolgimento delle attività editoriali e culturali in Italia e all'estero e la promozione di iniziative destinate all'approfondimento dei temi di cui allo stesso articolo;

17) realizzare iniziative ed azioni atte a ridurre o eliminare il divario esistente tra chi ha accesso effettivo alle tecnologie dell'informazione (in particolare personal computer e Internet) e chi ne è escluso, in modo parziale o totale. I motivi di esclusione possano comprendere diverse variabili, come ad esempio condizioni economiche, livello d'istruzione, qualità delle infrastrutture, differenze di età o di sesso, appartenenza a diversi gruppi etnici, provenienza geografica. Porre azioni concrete che agiscano, inoltre, sulla disparità nell'acquisizione di risorse o capacità necessarie a partecipare alla società dell'informazione;

18) compiere, al solo fine del conseguimento dello scopo sociale dell'ente, tutte le iniziative ed operazioni commerciali, industriali, finanziarie, bancarie, interessenze e partecipazioni in altre associazioni costituite o costituende aventi oggetto analogo, affine o connesso e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di Enti del Terzo Settore.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 6

(Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale, partecipando con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'Associazione dovrà osservare il numero minimo di persone fisiche o giuridiche richiesto dalla normativa vigente, in particolare dall'art. 32 Codice del Terzo Settore.

Possono aderire all'organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il numero di questi ultimi non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno o, in alternativa, chiedere l'iscrizione in altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Le categorie di soci sono:

Soci Fondatori: coloro che sono i promotori dell'associazione, che sono intervenuti ed hanno partecipato all'atto di costituzione della Associazione e che mantengono la propria carica per tutta la durata dell'associazione;

Soci Ordinari: coloro che sono interessati alle attività ed agli scopi dell'associazione e che intendono offrire ad essa il proprio contributo in maniera stabile e continuativa;

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Soci Sostenitori: coloro che aderiscono liberamente all'associazione e che collaborano ai suoi scopi con elargizioni e prestazioni di qualsiasi genere, garantendone un qualsiasi sostegno ed una certa continuità nello svolgimento delle attività sociali;

Soci Onorari: coloro che sono alte personalità, insigni per pubblico riconoscimento o persone che si siano distinte per particolari meriti culturali, morali, civili e che condividono gli scopi dell'associazione ovvero coloro che abbiano dimostrato un notevole impegno nella vita associativa e che abbiano reso segnalati servizi agli scopi sociali. I Soci Onorari sono esenti dal pagamento delle quote associative.

La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza tra i soci stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero, ma vincola gli aderenti alla completa accettazione degli scopi fissati dal presente statuto e alle delibere rese dai suoi organi rappresentativi, a seconda delle competenze statutarie.

Lo status di associato ha carattere permanente.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno due mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- accettare, senza riserva alcuna, le norme statutarie e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento contrario agli scopi ed alle direttive dell'Associazione;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- illustrare e diffondere gli scopi dell'Associazione;
- svolgere qualsiasi altra attività, nel rispetto delle norme statutarie, volta al perseguimento delle finalità associative.

ART. 8

(Rimborsi e restituzioni)

Tutte le cariche associative sono gratuite ed eventuali spese e rimborsi per spese sostenute dai Soci in attività dirette alla realizzazione dello scopo sociale saranno prese in esame caso per caso e dovranno essere autorizzate dal Presidente o da chi ne abbia una specifica delega.

Sono previsti rimborsi delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni istituzionali nell'esercizio delle cariche associative.

L'Associazione ha diritto di rivalsa contro chiunque provochi danni materiali o morali al patrimonio e alla reputazione dell'Associazione stessa.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

Espresso Penale

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Si decade dalla qualifica di associato per omesso pagamento della quota associativa; per indegnità; quando l'associato contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, per cui l'associato può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Le dimissioni costituiscono il diritto di sciogliersi liberamente dal vincolo associativo e comportano la cessazione della qualifica ovvero della carica ricoperta.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta e motivata la propria decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 10

(Gli Organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- l'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore, che svolgerà anche le funzioni dell'organo di revisione al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore.

Sono cariche associative:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario.

L'organigramma risulta composto come dagli elenchi allegati.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11

(Assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di due associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno. La comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita al recapito risultante dal libro degli associati oppure con avviso pubblico affisso all'albo della sede, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea o anche mediante inserimento dell'avviso pubblico sul sito ufficiale dell'associazione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale o del rendiconto per cassa, a norma dell'art. 13 co. 2 Codice del Terzo Settore.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati o quando il Presidente o l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che o sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione o sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione o sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 12

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche e l'indirizzo programmatico generale di tutte le attività dell'associazione;


Esperto Poretti

- Sogorno Rosine*
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
 - approva il rendiconto dei movimenti di cassa, presentati annualmente dal Consiglio Direttivo su redazione del Segretario;
 - nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sulla esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - delibera su ogni altro argomento che le sia sottoposto dal Consiglio Direttivo o dal Presidente;
 - convalida, con o senza rinvio, il Regolamento interno redatto dal Consiglio Direttivo;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento;
 - delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo è l'organo dell'Associazione che svolge funzioni esecutive e propositive ed è composto da un numero di membri compreso tra tre (3) e sette (7), eletti dall'assemblea.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica per tre anni con possibilità di conferma.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Decade dalla nomina il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive.

Si applica l'art. 2382 Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, in via ordinaria almeno una volta al mese ed in via straordinaria ogni qual volta il Presidente o tre Consiglieri ne ravvedano la necessità.

Il Consiglio Direttivo è convocato in ogni caso per la stesura del rendiconto dei movimenti di cassa da presentare all'Assemblea dei Soci Ordinari e per le nomine di sua competenza.

Le riunioni e le delibere del Consiglio Direttivo devono essere verbalizzate dal Segretario.

Le riunioni sono valide quando vi è la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Ogni membro ha diritto di voto e nelle votazioni non sono ammesse deleghe.

Per la validità delle delibere è necessario il voto favorevole della maggioranza palese dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- amministrare l'organizzazione;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa e di funzionamento dell'associazione sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- curare la proposta, all'Assemblea, di iniziative e/o progetti ritenuti utili alla realizzazione delle finalità associative;
- deliberare l'ammissione, ad eccezione dei Soci Fondatori, e l'esclusione degli associati;
- disciplinare la nomina e revoca della qualifica di Socio Ordinario;
- ha la facoltà di nominare un Presidente Onorario;
- nominare e revocare Delegati Territoriali;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- curare la presentazione all'assemblea del rendiconto annuale dei movimenti di cassa redatto dal Segretario;
- curare la redazione e l'aggiornamento del Regolamento interno per il funzionamento dell'associazione nel rispetto delle norme statutarie, con successiva ratifica dell'assemblea;
- promuovere e cura la costituzione di Commissioni Consultive, determinandone i compiti e la durata;
- essere responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 16

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e resta in carica tre anni con la possibilità di riconferma, senza limiti.

Il Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea.

Il Presidente ha l'uso della firma sociale e dà esecuzione a tutte le delibere del Consiglio Direttivo.

È compito del Presidente:

- nominare qualsiasi membro dell'Associazione allo svolgimento di compiti particolari;
- delegare il Vice Presidente, Delegato Territoriale o qualsiasi altro componente del Consiglio Direttivo all'esercizio di specifiche funzioni di sua competenza;
- convocare, presiedere e dirigere le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- dare attuazioni a tutte le delibere del Consiglio Direttivo;
- dirigere, coordinare e supportare l'attività dei Delegati Territoriali;
- gestire, congiuntamente al Segretario, il fondo comune dell'Associazione;

- designare i rappresentanti dell'Associazione in seno ai circoli, enti, associazioni nei quali ne sia ammessa o richiesta la rappresentanza;
- intrattenere rapporti con tutti gli enti pubblici e privati, associazioni riconosciute e non, autorità politiche italiane, amministratori locali e rappresentanti istituzionali
- promuovere incontri tra Soci e con terzi, tavole rotonde, dibattiti, convegni, seminari e conferenze;
- curare, personalmente o tramite soci da lui delegati, pubbliche relazioni con gli organi di stampa e radio televisivi;
- sottoscrivere, insieme al Segretario, i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e i verbali dell'Assemblea con il Socio estensore;
- prendere tutte le ulteriori iniziative necessarie a realizzare lo scopo associativo;
- convocare, almeno un mese prima della scadenza del mandato, l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente.

ART. 17

(Vice Presidente)

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e svolge funzioni vicarie, in assenza o impedimento del Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, sostituendolo in ogni sua attribuzione, nonché svolge funzioni delegate dal Presidente.

È nominato dal Consiglio direttivo tra i suoi membri e rimane in carica tre anni con possibilità di riconferma, senza limite.

Il Vice Presidente può essere delegato dal Presidente a svolgere particolari funzioni di competenza presidenziale.

ART. 18

(Segretario)

Il Segretario assiste il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, è nominato dal Consiglio direttivo tra i suoi membri e rimane in carica tre anni con possibilità di riconferma.

Svolge anche le funzioni di Tesoriere e gestisce, congiuntamente al Presidente, il fondo comune dell'associazione.

Predisporre il rendiconto annuale dei movimenti di cassa da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione da parte dell'Assemblea.

Redige i verbali delle riunioni, che sottoscrive insieme al Presidente, e custodisce l'archivio dell'Associazione.

Art. 19

(Organo di controllo)

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge e nei casi previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 20

(Revisione legale dei conti)

Nei casi previsti dalla Legge o qualora ne sia ritenuto opportuno, l'associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 21

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 22

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse.

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- elargizioni e contributi pubblici e privati;
- dalle oblazioni;
- donazioni e lasciti testamentari e legati;

- Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

ART. 24

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6, eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

(Bilancio sociale e informativa sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017; nel caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate maggiori a centomila euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti. Nel caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori 1 mln di

euro annui, l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 26

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta scritta indirizzata all'organo competente.

ART. 27

(Convenzioni con enti e Amministrazioni pubbliche)

Le convenzioni tra l'associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 28

(Volontari)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale volontario e di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 29

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 30

(Responsabilità ed assicurazione degli associati e dei prestatori d'opera volontari)

Gli associati e il personale volontario che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

La durata dell'Associazione è illimitata. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo settore operanti in identico o analogo settore ed aventi finalità affini a quelle perseguite dall'associazione, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 32

(Norma transitoria)

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.



Espresso Roma

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 33

(Rinvio)

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si rimanda alla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

PIOMBINO, 30-03-2021

IL PRESIDENTE

Esposito Bruni

IL SEGRETARIO

G. P.

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI PIOMBINO
REGISTRATO 7 APR. 2021 al N. 340 Serie. 12
ESATTI € 0,00 (€ 0,00) DI CUI € 0,00 per trascrizione.

ASSISTENTE TRIBUTARIO
Ibba Riccardo

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORNO
- 7 APR 2021
UFFICIO TERRITORIALE DI PIOMBINO